




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1049

Istituzione della Giornata nazionale contro la
denigrazione dell'aspetto fisico delle persone
(*body shaming*)

N. 79 – 13 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1049

Istituzione della Giornata nazionale contro la
denigrazione dell'aspetto fisico delle persone
(*body shaming*)

N. 79 – 13 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 4 -
ARTICOLI 1-6.....	- 4 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA DENIGRAZIONE DELL'ASPETTO FISICO (<i>BODY SHAMING</i>)	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1049
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>)
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Semenzato (NM(N-C-U-I)M-CP)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, reca l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico (*body shaming*).

È oggetto della presente Nota il testo quale risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera nel corso dell'esame, in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 12 febbraio 2025).

Sia il testo originario, sia gli emendamenti approvati dalla XII Commissione della Camera non sono corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-6

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico (*body shaming*)

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il *body shaming*, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico (articolo 1, comma 1);
- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3).
- in occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali (articolo 2, comma 1);

Le finalità di tali iniziative sono: prevenire e contrastare il fenomeno del *body shaming* [lettera a)]; favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico [lettera b)]; incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica [lettera c)]; sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate sui *social media* e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui [lettera d)] (articolo 2, comma 2).

- nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche possono promuovere e organizzare, nell'ambito della loro autonomia, iniziative didattiche, percorsi di

studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo (articolo 3);

L'attuale formulazione dell'articolo 3 è il risultato di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente che ha reso facoltativa per le istituzioni scolastiche l'attuazione delle iniziative ivi previste.

- le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, per finalità analoghe a quelle elencate all'articolo 2, comma 2 (articolo 4);
- la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 5);
- le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 6).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, istituisce la Giornata nazionale contro il *body shaming*, cui non sono associati gli effetti delle festività civili¹ (articolo 1). Esso dispone che, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore:

- promuovono iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali, in occasione della Giornata nazionale (articolo 2);
- promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici (articolo 4).

Consente, inoltre, di svolgere apposite iniziative, nelle istituzioni scolastiche (articolo 3) e prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri spazi a temi connessi alla Giornata nazionale (articolo 5). Il

¹ Di cui alla legge n. 260 del 1949.

provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza (articolo 6) ed è sprovvisto di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 2 e 4, considerato che le iniziative di sensibilizzazione ivi previste sono configurate come attività obbligatorie, poste in capo, tra gli altri, alla generalità delle istituzioni pubbliche, andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le stesse possano essere attuate a invarianza di risorse dalle amministrazioni interessate, oppure andrebbe valutata l'opportunità di configurare tali attività come non obbligatorie.

Inoltre, in ordine all'articolo 3, relativo agli spazi dedicati ai temi della Giornata dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (inclusa, si rammenta, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, cosiddetto "elenco Istat"), tenuto conto che la norma è configurata come obbligatoria e non come facoltativa, andrebbe chiarito se detta attività possa essere effettivamente svolta in condizioni di invarianza finanziaria, oppure andrebbe valutata l'opportunità di configurare l'attività stessa come non obbligatoria.

Si ricorda, ad esempio, che, in merito all'informazione radiofonica, televisiva e multimediale prevista in occasione della Giornata nazionale dell'agricoltura, l'articolo 9 della legge n. 24 del 2024, ha previsto che "la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale".

Per quanto riguarda, infine, le restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

Ciò in considerazione del fatto che:

- la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico;
- le attività e le iniziative delle istituzioni scolastiche hanno carattere facoltativo, non obbligatorio, e sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria sicché gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 6 dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.